

# STATUTO

## dei Sindacati Indipendenti Ticinesi SIT

### I. NOME E SCOPI

*Tutte le cariche indicate sono da intendersi sia al maschile che al femminile.*

#### Art. 1.

#### Nome e sede

Con il nome di *Sindacati Indipendenti Ticinesi* (in seguito: SIT) è costituita un'organizzazione sindacale interprofessionale avente la forma di associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Essa ha sede a Locarno ed esplica la sua attività nel territorio del Cantone Ticino e delle Valli Mesolcina e Calanca.

#### Principi

#### Art. 2.

I SIT:

- a) sono un'associazione apartitica e laica;
- b) accettano e difendono i principi della democrazia e del federalismo;
- c) ritengono d'interesse fondamentale per il Paese favorire la collaborazione fra tutti i ceti della popolazione e la "pace del lavoro";
- d) lottano per una sempre migliore equità sociale.

#### Scopi

#### Art. 3.

I SIT hanno per scopo la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi degli affiliati e intendono conseguire i propri obiettivi per mezzo:

- a) della tutela degli interessi generali dei suoi membri in tutte le questioni professionali, economiche, sociali e culturali;
- b) della loro protezione economica, giuridica e sociale nell'ambito dei rapporti di lavoro;
- c) della messa a disposizione di istituzioni mutualistiche e della promozione di attività di sostegno sociale a vantaggio dei membri e delle loro famiglie;
- d) di una adeguata e regolare informazione scritta sui problemi di interesse generale e specifico dei propri soci.

### II. SOCI

#### Soci

#### Art. 4.

Possono essere soci dei SIT

- a) persone di ambo i sessi che esercitino professioni dipendenti e che abbiano compiuto i 15 anni di età;

- b) pensionati che fino al collocamento in pensione abbiano esercitato professioni dipendenti;
- c) altre persone in qualità di sostenitori, senza diritto alle prestazioni propriamente sindacali.

#### **Art. 5.**

#### **Acquisto delle qualità di socio**

a) La qualità di socio effettivo si acquista mediante la presentazione di una domanda scritta che contenga l'impegno di accettare gli statuti e le disposizioni degli organi sociali. Essa diviene operante nel momento in cui il segretario cantonale verifica la corrispondenza con le condizioni fissate dall'art. 4. a) e b).

b) L'accettazione di soci sostenitori ai sensi dell'art. 4. c) è di competenza della Direttiva che stabilisce pure la loro quota annua minima di contributo e le prestazioni accessorie cui hanno diritto.

#### **Art. 6.**

#### **Perdita della qualità di socio**

Si cessa di essere socio effettivo dell'organizzazione con:

- il decesso;
- le dimissioni;
- l'esclusione.

#### **Art. 7**

#### **Coniuge superstite**

Il/la vedovo/a di un socio ha diritto di continuare a fruire delle prestazioni del sindacato versando una quota annua ridotta.

#### **Dimissioni**

#### **Art. 8.**

Le dimissioni possono essere date per la fine dell'anno civile, con disdetta scritta da inviare per raccomandata entro il 30 giugno (fa stato la data del timbro postale) al segretario cantonale.

In caso di cessazione dell'attività dipendente o di trasferimento della residenza fuori del Canton Ticino e delle Valli Mesolcina e Calanca il membro può lasciare in ogni tempo il sindacato con una disdetta di tre mesi, oppure restare membro dei SIT con sospensione temporanea da ogni diritto e dovere.

#### **Esclusione**

#### **Art. 9.**

L'esclusione di un socio può essere decisa nei seguenti casi:

- se contravviene agli statuti, ai regolamenti o alle decisioni di carattere obbligatorio degli organi competenti dell'organizzazione;
- se, richiamato per iscritto dopo tre mesi di ritardo nel pagamento delle quote, continua a non far fronte a questo impegno.

In entrambi i casi l'esclusione deve essere esplicitamente pronunciata dalla Direttiva e comunicata al socio con lettera raccomandata. Contro la decisione della Direttiva può essere inoltrato ricorso al Comitato cantonale, entro 30 giorni dalla notifica di esclusione. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al segretariato cantonale dei SIT. Il Comitato decide in via definitiva.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e pertanto il socio è esonerato da ogni obbligo e da ogni diritto durante il periodo che va dalla decisione della Direttiva a quella del Comitato cantonale.

### **III. COLLABORAZIONI**

#### **Accordi di collaborazione**

#### **Art. 10**

- a) I SIT possono sottoscrivere degli accordi di collaborazione con persone giuridiche che esercitano un'attività compatibile con i principi dell'art. 2.
- b) Le modalità di collaborazione, e gli oneri reciproci, verranno contemplati in un accordo specifico.

#### **Art. 11**

È compito della Direttiva :

- a) la verifica della compatibilità con l'art. 2
- b) la stesura dell'accordo specifico di cui al punto b) dell'art.10 e la sua presentazione al Comitato cantonale.

L'accordo entra in vigore dopo l'approvazione del Comitato cantonale.

### **IV. STRUTTURA**

#### **Sezioni e gruppi**

#### **Art. 12.**

- a) I soci dei SIT possono essere suddivisi in sezioni professionali, aziendali, di pensionati e di "professioni diverse".
- b) La Direttiva decide sulla eventuale costituzione di tali sezioni o gruppi che verranno sottoposti alla sua vigilanza.
- c) I soci sostenitori non fanno parte di alcuna sezione o gruppo.

### **V. ORGANI**

**Organi  
dei SIT**

**Art. 13.**

Gli organi dei SIT sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- l'Assemblea dei delegati;
- il Comitato cantonale;
- la Commissione direttiva;
- la Commissione di revisione dei conti;
- ev. Commissioni speciali.

**Assemblea  
generale**

**Art. 14.**

L'assemblea generale dei soci è la massima istanza dei SIT e delibera:

- quale ultima istanza di ricorso, su tutte le decisioni dell'Assemblea dei delegati, quando 2/3 dei delegati stessi o 1/4 dei membri effettivi lo chiedono;
- sullo scioglimento dell'organizzazione.

All'Assemblea generale possono emettere un voto solo i soci effettivi in regola con le quote sindacali.

Il voto è emesso a scrutinio segreto, anche nella forma del voto per corrispondenza.

**Assemblea  
dei delegati**

**Art. 15.**

L'Assemblea dei delegati è convocata tutti gli anni e si compone:

- di tutti i membri del Comitato cantonale;
- della Commissione di revisione;
- di un delegato ogni 30 soci.

**Assemblea  
straordinaria**

**Art. 16.**

La convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati può essere decisa dal Comitato cantonale o su richiesta di 1/5 dei soci. Il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea, comprese le mozioni presentate fino a quel momento, devono essere notificate con almeno 15 giorni di anticipo.

**Competenze  
dell'Assemblea  
dei delegati**

**Art. 17.**

Sono di competenza dell'Assemblea dei delegati:

- l'approvazione del rapporto d'attività del Comitato cantonale;
- l'approvazione dei conti e del rapporto di revisione;
- l'accettazione e la modificazione degli statuti;
- la nomina, ogni due anni, del presidente dei SIT, dei membri del Comitato cantonale e della Commissione di revisione;
- la decisione su tutte le questioni presentate dal Comitato cantonale.

### **Art. 18.**

L'Assemblea dei delegati decide a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità decide il presidente.

### **Art. 19.**

#### **Comitato cantonale**

Il Comitato cantonale è composto da 13 a 25 membri. È convocato dalla Direttiva o su richiesta di cinque membri.

I suoi lavori sono diretti dal presidente dei SIT. Tranne che per assenze giustificate da ragioni di forza maggiore, la partecipazione alle sedute è obbligatoria.

### **Art. 20.**

Il Comitato cantonale rappresenta i SIT di fronte ai soci ed ai terzi. I SIT sono impegnati dalla firma collettiva del presidente e del segretario cantonale. Il presidente può dare procura ad altri membri della Direttiva; il segretario, col consenso della Direttiva, ad un altro funzionario.

### **Art. 21.**

#### **Competenze del Comitato cantonale**

Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

- a) vigila l'applicazione degli statuti;
- b) esegue le decisioni dell'Assemblea;
- c) esamina le proposte della Direttiva e decide in merito;
- d) esamina le trattande da sottoporre all'Assemblea dei delegati, il rapporto di gestione e i conti;
- e) nomina:
  - la Commissione direttiva
  - il vice-presidente
  - il segretario cantonale
- f) fissa le quote sindacali;
- g) può nominare commissioni speciali secondo opportunità, designandone il presidente;
- h) decide su ogni altro oggetto di sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto.

### **Art. 22.**

I membri del Comitato sono vincolati dal segreto d'ufficio per quanto concerne gli affari dei SIT.

### **Art. 23.**

#### **Commissione**

**Direttiva** La Commissione direttiva conta da 5 a 9 membri; ne fa parte di diritto il presidente dei SIT.  
Viene eletta dal Comitato cantonale tra i propri membri.

**Art. 24.**

**Competenze della Commissione Direttiva**

La Commissione direttiva è l'organo di gestione dei SIT ed è responsabile di fronte al Comitato cantonale.

Alla Commissione direttiva competono:

- a) il controllo diretto del segretariato e dell'intera gestione ad eccezione di quanto - a norma di statuto - è espressamente di competenza del Comitato cantonale o dell'assemblea dei delegati;
- b) la creazione di un gruppo operativo (in seguito: GO) che adempia ai compiti della lett.a.
- c) lo studio di accordi di collaborazione come all'art. 10.
- d) le decisioni sui contratti collettivi di lavoro o altre convenzioni inerenti il lavoro;
- e) in casi urgenti, le decisioni che sono normalmente di competenza del Comitato cantonale, con obbligo di ratifica da parte di quest'ultimo alla seduta immediatamente successiva;
- f) la fissazione degli stipendi e delle indennità;
- g) la vigilanza sulle pubblicazioni del sindacato.

**Art. 25.**

**Commissione di revisione**

La Commissione di revisione è composta di due membri e due supplenti. Sulla base della relazione dell'incaricato della verifica fiduciaria della contabilità, essa deve esaminare la gestione annuale e stendere un rapporto scritto al Comitato cantonale e all'Assemblea dei delegati. I membri della Commissione di revisione sono vincolati dal segreto d'ufficio.

**Art. 26.**

**Commissioni speciali e gruppi di lavoro**

Le commissioni speciali del Comitato cantonale e i gruppi di lavoro speciali della Direttiva sono responsabili del proprio operato di fronte all'organo che li ha designati.

Il segretario cantonale ne è segretario-amministratore.

Le commissioni e i gruppi speciali operano secondo le indicazioni e con i mezzi loro attribuiti dalla Direttiva.

**Art. 27**

**Segretario cantonale**

Il segretario cantonale ha le seguenti competenze:

- a) dirige l'attività del segretariato, di cui è il capo del personale, sulla base del "Regolamento organico e di gestione" fissato dalla

- Direttiva;
- b) è responsabile della tenuta della contabilità;
  - c) dà seguito alle decisioni e agli ordini del Comitato Cantonale e della Commissione direttiva, di cui tiene i verbali;
  - d) studia i progetti di accordi sindacali e li sottopone tempestivamente alla Commissione direttiva;
  - e) rappresenta i SIT nelle trattative sindacali;
  - f) provvede alla consulenza dei singoli soci su affari sindacali;
  - g) cura i rapporti con eventuali sezioni e gruppi e con singoli soci;
  - h) è redattore responsabile del giornale sindacale;
  - i) coordina la propaganda e l'acquisizione di nuovi soci.

#### **Art. 28.**

Il segretario cantonale partecipa di diritto, con voto consultivo, alle sedute di tutti gli organi dei SIT.

### **VI. PRESTAZIONI SINDACALI**

#### **Art. 29.**

#### **Compiti dei SIT**

I SIT provvedono:

- a) alla tutela degli interessi dei loro membri in tutte le questioni professionali;
- b) alla protezione collettiva ed individuale dei soci nell'ambito dei rapporti di lavoro.

#### **Art. 30.**

#### **Assistenza giudiziaria**

I SIT accordano assistenza ai loro membri coinvolti in cause giuridiche di ordine civile, penale o amministrativo, dipendenti dalla loro attività professionale o sindacale.

Uno speciale regolamento ne stabilisce le modalità.

#### **Art. 31.**

#### **Fondo di solidarietà**

Mediante accantonamenti annui viene costituito un fondo di solidarietà a favore:

- a) di membri coinvolti in un'azione di sciopero approvata dal Comitato cantonale;
- b) dell'assistenza giuridica a membri dei SIT ai sensi dell'art. 30.

La misura degli interventi viene stabilita dalla Direttiva.

**Riunioni di studio**

**Art. 32.**

La commissione direttiva (sia di propria iniziativa sia su richiesta di un gruppo di soci) può organizzare delle riunioni di studio su problemi di carattere sindacale o fiscale o d'interesse generale.

**Progresso Sociale**

**Art. 33**

Ogni membro viene adeguatamente informato sull'attività del sindacato, sugli specifici problemi da questo affrontati e su quelli di interesse generale, per mezzo del periodico «Progresso sociale» e di pubblicazioni complementari.

## **VII. PRESTAZIONI SOCIALI**

**Contratti collettivi di previdenza**

**Art. 34.**

Il comitato cantonale può concludere contratti collettivi di previdenza con istituzioni assicurative legalmente riconosciute. L'adesione del singolo socio è facoltativa. Si provvederà in particolare a garantire una favorevole possibilità di assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

**Fondo di pensionamento o decesso**

**Art. 35.**

I SIT istituiscono un Fondo pensionamento o decesso, alimentato da una quota obbligatoria, con lo scopo di garantire a ciascun membro il versamento di un importo, proporzionale alla durata di appartenenza al sindacato, al momento del pensionamento (per anzianità o per invalidità) o in caso di decesso prematuro;

Tale Fondo è retto da uno speciale regolamento.

**Fondo previdenza malattie**

**Art. 36**

I SIT istituiscono un Fondo previdenza malattie, con lo scopo di garantire un contributo complementare a quello versato dalla cassa malati. L'adesione a questo fondo è facoltativa e riservata ai membri aderenti ad una cassa malati riconosciuta. Il fondo è alimentato dalle quote mensili dei beneficiari.

Tale Fondo è retto da uno speciale regolamento.

## **VIII. ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA**

## **Introiti dei SIT Art. 37.**

Gli introiti dei SIT sono i seguenti:

- le quote sociali ordinarie e straordinarie;
- i contributi dei sostenitori;
- gli interessi dei capitali propri;
- le provvigioni derivanti dalla gestione di contratti collettivi di previdenza;
- eventuali sovvenzioni e doni;

L'interesse del capitale dei fondi speciali è accreditato al rispettivo fondo.

Sovvenzioni e doni sono accreditati ad uno specifico fondo se la destinazione è indicata al momento del versamento. Negli altri casi decide la Direttiva. Le gestioni dei fondi «Attività sociale», «Solidarietà», «Pensionamento o decesso» e «Previdenza malattie» sono tenute separate dall'amministrazione generale del sindacato.

## **Quote sociali Art. 38.**

a) Ogni membro effettivo è tenuto a pagare:

- una quota mensile ordinaria nella misura fissata dal Comitato Cantonale;
- eventuali quote straordinarie decise dall'Assemblea dei delegati;
- la quota mensile sezionale se l'Assemblea di sezione decide d'introdurla.

Le quote devono essere versate al più tardi all'inizio del mese per il mese in corso.

L'abbonamento al periodico ed agli altri fogli informativi complementari è compreso nella quota ordinaria.

b) I soci sostenitori pagano un contributo fissato dalla Direttiva ai sensi dell'art. 5 b).

## **IX. CASO DI SCIOGLIMENTO**

### **Art. 39.**

## **Scioglimento dei SIT**

- a) Lo scioglimento dei SIT può essere deciso solo dall'Assemblea generale dei soci che si esprime a scrutinio scritto.
- b) Lo scioglimento richiede la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.
- c) In caso di scioglimento, l'Assemblea decide sull'impiego del patrimonio esistente.

## **X. NORME FINALI**

**Art. 40.**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative cantonali e federali.

Il presente Statuto è stato accettato dall'Assemblea dei delegati del 21 gennaio 2006 ed annulla quello del 26 gennaio 1985 con le successive modifiche.